



Il Prefetto della Provincia di Torino

Premesso che la città di Chivasso riveste un ruolo centrale per tutto il territorio e i comuni limitrofi reciprocamente interconnessi e costituisce uno snodo nevralgico per il traffico ferroviario che collega Torino, Milano e Aosta;

Ritenuto che dall'analisi georeferenziata della delittuosità nella città di Chivasso emerge che, al momento, la zona della stazione ferroviaria è interessata in dimensione più rilevante rispetto al contesto urbano generale, da fenomeni di strada connessi a microcriminalità, assembramenti di soggetti dediti a comportamenti molesti, aggressivi e illegali tali da ingenerare un collettivo senso di insicurezza nella cittadinanza e da ostacolare la piena fruibilità dell'area da parte dei residenti e dei viaggiatori in transito;

Tenuto conto delle segnalazioni pervenute dai cittadini e dalle associazioni di categoria e considerato che, nonostante l'adozione di misure preventive i rilevanti risultati conseguiti dalle attività di prevenzione e di controllo del territorio, le aree in questione continuano a presentare situazioni di degrado urbano e sociale che rendono necessaria l'adozione di misure di contrasto sempre più efficaci;

Rilevato che parallelamente alle attività di prevenzione e controllo del territorio e di contrasto delle fenomenologie delittuose è stato avviato un piano congiunto per la promozione della legalità e il contrasto delle fenomenologie delittuose;

Osservato, altresì, che dall'analisi dei dati e dalla valutazione del contesto urbano, emerge la necessità di intervenire con misure volte a prevenire e contrastare la presenza di fenomeni di degrado urbano e di reiterate turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica, con specifico riferimento ai seguenti ambiti territoriali:

via Roma da piazza Garibaldi fino a via Cairoli/via San Carlo- piazza Garibaldi – via Caluso angolo via Boris Bradac – piazzale Ceresa – via Ceresa – piazzale Movicentro stazione Bus – piazza 12 maggio 1944 – via Italia da piazza Garibaldi a via Cairoli;

Considerato che il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, nella seduta del 30 marzo 2026 ha condiviso la necessità del rafforzamento delle misure di prevenzione, da attuarsi mediante l'applicazione dell'art.9, comma 3 bis del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, come da ultimo integrato dall'art.4 del decreto legge 24 febbraio 2026, n. 23, nelle citate aree della città di Chivasso, individuate in base ad elementi oggettivi scaturiti dalla georeferenziazione quantitativa e qualitativa delle diverse fattispecie di reati predatori, contro la persona ed inerenti agli stupefacenti, nonché alle indicazioni dell'Amministrazione comunale e alle segnalazioni di situazioni di degrado e illegalità da parte dei cittadini;

Tenuto conto della disponibilità delle dotazioni di risorse umane e strumentali delle Forze di Polizia, preposte anche alle ulteriori attività di istituto e alle crescenti esigenze di ordine pubblico, e che tutte le misure messe a disposizione dall'ordinamento, non solo di natura preventiva e repressiva, ma anche di natura sociale e di promozione della legalità, sono pienamente utilizzate e che pertanto emerge la necessità di prevedere l'ordine di

PER COPIA CONFORME





Il Prefetto della Provincia di Torino

allontanamento quale ulteriore strumento a disposizione delle Forze di Polizia già impiegate nei servizi di controllo anche straordinari del territorio, necessario per alleggerire talune aree dalla pressione di presenze e comportamenti criminogeni e che comunque ingenerano nella cittadinanza un permanente senso di insicurezza a causa del persistere di situazioni di illiceità e di degrado;

Atteso che nelle aree indicate particolare attenzione va riservata nelle ore serali e notturne (dalle ore 19.00 alle ore 06.00 del mattino seguente) nelle zone limitrofe nel raggio di 50 metri agli esercizi pubblici, agli esercizi del settore alimentare e misto e alle attività artigianali di somministrazione di alimenti e bevande e ai distributori automatici, privi di aree esterne autorizzate e gestite dagli operatori economici, che sono stati destinatari di provvedimenti sanzionatori relativi all'ordine e alla sicurezza pubblica, alla quiete pubblica ovvero alla somministrazione di alcolici ai minori;

Ritenuta la necessità di assicurare particolare attenzione al rispetto delle norme del Codice della Strada da parte di tutti i mezzi di locomozione, ivi compresi i cc.dd. monopattini anche al fin di incentivare l'adozione di misure accessorie previste dall'art. 5 del D.L. 24 gennaio 2026 n.23;

Visto l'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017 n.48 e da ultimo integrato dall'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2026 n.23;

DISPONE

A decorrere dal 02 aprile 2026 l'allontanamento previsto dall'art. 9, comma 3 bis del D.L. 20 febbraio 2017 n.14, così come modificato dall'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2026 n.23, dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'art. 604-ter c.p., oppure per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui agli artt. 4 e 4-bis della L.18 aprile 1975, n.110, i quali, nelle aree sottoindicate, pongono in essere comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, tali da compromettere la libera e piena fruibilità degli spazi pubblici e da creare una concreta situazione di pericolo per la sicurezza nelle zone della città di Chivasso di seguito elencate:

- via Roma da piazza Garibaldi fino a via Cairoli/via San Carlo- piazza Garibaldi – via Caluso angolo via Boris Bradac – piazzale Ceresa – via Ceresa – piazzale Movicentro stazione Bus – piazza 12 maggio 1944 – via Italia da piazza Garibaldi a via Cairoli;

L'ordine di allontanamento è rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. 20 febbraio 2017 n.14, aumentata del doppio. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al Questore di Torino con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

Nei casi di reiterazione delle condotte, il Questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un

PER COPIA CONFORME





Il Prefetto della Provincia di Torino

periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9 del D.L. 20 febbraio 2017 n.14 s.m.i., espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

L'allontanamento può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni competente per il luogo di residenza del minore.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 comma 3-ter, del D.L. 24 gennaio 2026 n.23, ha efficacia dal 02 aprile 2026 per tre mesi, salvo proroga.

Sarà pubblicato sull'albo pretorio del comune di Chivasso e sui siti Internet istituzionali del comune e della Prefettura di Torino e ne verrà data notizia attraverso gli organi di informazione e con ogni altra modalità utile a garantirne la massima diffusione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, nelle forme e nei termini previsti dal d.lgs. 2 luglio 2010 n. 105, ovvero ricorso giurisdizionale al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio del comune di Chivasso.

Torino, 30 marzo 2026

PER COPIA CONFORME



IL PREFETTO
(Cafagna)

FIRMATO

CN/MdG